

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

N. 61 DEL 12 NOVEMBRE 2014

OGGETTO: ISTITUTO DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA, CON LE MODALITA' INDICATE DALL'ARTICOLO 7-BIS DELLA L.R. N. 21/1984.

Il giorno 12 NOVEMBRE 2014 alle ore 21:00 nella sala consiliare del Comune di Lugo, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

BACCHILEGA LINO	LANDI LEA
BAGNARI CHIARA	LAUDINI ROBERTO
BAGNOLI PAOLO	MARCONI ROBERTO
BALDINI GIACOMO	PASI NICOLA
BATTAGLIA MIRTA	PASQUALI IVO
BEDESCHI FEDERIGO	PIOVACCARI LUCA
BELTRAMI LAURA	PULA PAOLA
CARNEVALI MASCIA	RICCI PICCILONI ILARIA
DE BENEDICTIS LORENZO	ROSSI ELISA
FACCHINI SIMONETTA	SALVATORI RITA
FUZZI FLAVIO	VALLI ALBERTO
GARUFFI MARTA	VALMORI VERONICA
GHERARDI PAOLO	VERLICCHI SILVANO
GIOVANNINI DAVIDE	ZACCHERINI EMANUELE
GUERRA DAVIDE	ZANELLI DANILO
LACCHINI MIRCO	

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

BACCHILEGA LINO - BAGNOLI PAOLO - BELTRAMI LAURA - FACCHINI SIMONETTA - FUZZI FLAVIO - VALMORI VERONICA .

Presenti: 25

Assenti: 6

Presiede la Sig.ra BATTAGLIA MIRTA

Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO

Fungono da scrutatori: MARCONI ROBERTO - ROSSI ELISA - VERLICCHI SILVANO

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

Punto illustrato dal Sindaco di riferimento Daniele Bassi e dalla Vice Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale della Bassa Romagna Paola Neri, che rispondono ai quesiti dei Consiglieri Paolo Gherardi (Lista Civica X Massa) e Silvano Verlicchi (Per la Buona Politica) e assumono l'impegno di dare ampia diffusione all'istituto in oggetto.

Si dà atto che gli interventi di cui sopra si omettono e che la loro trascrizione integrale unitamente alle registrazioni, è conservata presso la Segreteria a disposizione dei Consiglieri, a norma delle vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio dell'Unione.

Al termine,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- con la Legge Regionale 24.5.2013, n. 4, la Regione Emilia Romagna ha introdotto l'articolo 7- bis nella Legge Regionale 28.4.1984, n. 21, recante "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale";
- il citato articolo 7-bis innova il procedimento amministrativo sanzionatorio per le violazioni di competenza regionale, introducendo l'istituto della diffida amministrativa;

Evidenziato che il citato articolo 7-bis:

- al comma 3 precisa che:
 - la diffida è applicabile alle sole violazioni sanabili;
 - fa altresì salva la disciplina della diffida prevista in normative di settore, intendendo con tale previsione salvaguardare, cioè non modificare né tanto meno disapplicare le procedure in tali normative previste ed applicate;
 - come conseguenza della salvaguardia posta, la diffida amministrativa, come disciplinata nella L.R. n. 21/1984, si applica in assenza di normative di settore che già prevedono e disciplinano l'applicazione della diffida a specifiche fattispecie;
- al comma 4 precisa che la diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali;
- al comma 5 individua la procedura di applicazione della diffida;
- al comma 6 stabilisce che la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile e che essa non opera in caso di attività svolte senza titolo abilitativo (autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato) e stabilisce altresì che la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;
- il comma 7 precisa che gli Enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva, cui le sanzioni amministrative accedono, individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al punto precedente in quali procedimenti sanzionatori introdurre la diffida amministrativa e precisa altresì che la Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia;

Tenuto presente che:

- l'articolo 14, comma 5, del decreto legge 9.2.2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4.4.2012, n. 35, ha stabilito che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, devono conformare le attività di controllo di loro competenza ad apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata;
- sulla delibera di Giunta dell'Unione n. 42 del 19.2.2013 è stata pubblicata "*l'Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Repertorio atti n. 2/CU)*";

Viste le linee guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni in data 24.4.2013, che:

- rappresentano lo strumento con cui le regioni, le province autonome e gli enti locali devono conformare le rispettive attività di controllo e si applicano in tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione;
- indicano i principi cui devono uniformarsi le attività di controllo sulle imprese e vengono proposti dei percorsi operativi per la loro attuazione;
- nel principio denominato "Approccio collaborativo del personale", finalizzato ad avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con le imprese, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all'effettiva tutela dell'interesse giuridico protetto, viene citata come esempio di buona prassi la diffida amministrativa di cui all'art. 7-bis della Legge Regionale Emilia Romagna n. 21/1984;

Rilevato che:

- l'istituto della diffida amministrativa introdotto dall'articolo 7-bis della L.R. n. 21/1984 trova sicuramente applicazione per le violazioni di competenza regionale nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo disciplinate da normative regionali (oltre che dai Regolamenti Comunali) ma che, con riferimento a quanto indicato nelle "Linee guida in materia di controlli" adottate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni in data 24 gennaio 2013, cui si devono conformare gli enti locali ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è possibile, quando non doveroso, estendere tale istituto anche alle violazioni nei settori precitati di competenza regionale (così individuata dal punto di vista costituzionale o delegata dalla legge dello Stato) ma ancora disciplinate da normativa statale;

Considerato che:

- le linee guida in materia di controlli, adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, di fatto considerano buona prassi quella di adottare la diffida amministrativa in tutti i controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi nelle imprese, a prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione, ad esclusione dei controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 14, comma 6, del D.L. 5/2012);

Dato atto che:

- la Regione Emilia Romagna non ha, al momento, esercitato la facoltà assegnata dalla legge regionale di emanare specifiche proprie linee guida in materia di diffida amministrativa;

Visti:

- l'articolo 7-bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21;
- l'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- l'Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Discusso ed approfondito nella Conferenza dei Capigruppo riunita congiuntamente alla Commissione Bilancio in data 06/11/2014;

Visto il parere positivo di conformità dell'azione amministrativa di cui al presente atto, alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale dell'Unione, che si allega quale parte integrante del presente atto;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Vice Comandante del Corpo Unico della Polizia Municipale previsto dall'art. 49 TUEL e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo la presente delibera riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente;

Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti e con esito proclamato dal Presidente:
Voti favorevoli unanimi espressi dai 25 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. di applicare la diffida amministrativa**, con le modalità indicate dall'articolo 7-bis della L.R. n. 21/1984:
 - a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico e il divieto di fumo, qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, indipendentemente dall'Ente competente a incassare i proventi sanzionatori;
 - a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico e il divieto di fumo, qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ad incassare i proventi sanzionatori sia l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
 - a tutte le violazioni di regolamenti comunali o di ordinanze comunali di natura non contingibile ed urgente;
 - solamente e qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione;
 - indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, eccetera);

- 2. di dare atto che:**
 - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione;
 - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
 - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no;
 - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante);
 - un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido in opposizione, nel merito, a comportamenti sanzionati amministrativamente preceduti da una diffida amministrativa, qualora risulti vinto dall'opponente annulla, con effetto retroattivo (ex-tunc), anche la diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie;

- 3. di dare atto che** la diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 5 dell'articolo 7-bis della L.R. n. 21/1984 e più precisamente:
 - la diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;
 - essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui conformarsi alle prescrizioni;
 - qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento;

- 4. di dare atto che:**
 - la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile;
 - la diffida amministrativa non opera in caso di attività svolte abusivamente, cioè senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta o altro titolo abilitativo comunque denominato;

- la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;
- di incaricare il Comando di Polizia Municipale a predisporre un'ideale banca dati che consenta la gestione delle diffide amministrative; tale banca dati, a specifica richiesta, potrà essere accessibile anche ad altri organi accertatori o ad altri organi di Polizia.

Inoltre,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Su proposta del Presidente del Consiglio, con voti favorevoli unanimi espressi dai 25 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente

BATTAGLIA MIRTA

Il Segretario Generale

MORDENTI MARCO
